



Consiglio Regionale della Campania

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
Protocollo: 0019101/A Data: 27/10/2016 16:02
Ufficio: Segreteria Generale
Classifica:



Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Permanenti I, II, IV, V, VII e VIII

Al Presidente
della IV Commissione Speciale

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

Loro Sedi

Oggetto: Disegno di legge “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale” Reg. Gen. n. 362

Ad iniziativa della Giunta Regionale Presidente Vincenzo De Luca

Depositato in data 27 ottobre 2016

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**I Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II, IV, V, VII, VIII Commissione Consiliare Permanente e IV Commissione Consiliare
Speciale per il parere.**

Napoli,

27 OTT. 2016

d'ordine del Presidente
Direttore Generale Attività Legislativa
Avv. Magda Fabbrocini

27/10/2016
 Direzione di FA+L
 J.S.



Data: Mer 26/10/2016 18:00
Da: "segreteria.giunta@pec.regione.campania.it"
A: consiglio regionale
 <protocollo.generale@consiglio.regione.campania.legalmail.it>
Cc: ufficio.legislativo@pec.regione.campania.it
Oggetto: Trasmissione Disegno di Legge - DGR 590/2016
Allegato/i: Disegno di Legge.pdf(*dimensione 25 KB*)
 Relazione illustrativa.pdf(*dimensione 16 KB*)
 Scheda Anali Impatto Regolamentazione.pdf(*dimensione 18 KB*)
 Scheda Tecnico Normativa.pdf(*dimensione 25 KB*)
 DGR 590 del 25.10.pdf(*dimensione 53 KB*)

Per il successivo inoltro al Presidente del Consiglio regionale e il seguito di competenza, si trasmette, in allegato alla presente comunicazione, il disegno di legge proposto dall'organo di governo:

Deliberazione di Giunta Regionale n. 590 del 25/10/2016 : "Proposta al Consiglio Regionale del Disegno di Legge recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

Si attesta che tutti gli allegati sono conformi all'originale informatico prodotto attraverso i sistemi informativi in dotazione.

Giunta Regionale della Campania

di Giunta

Segreteria

A.O.O. Consiglio Regionale della Campania
 Protocollo: 0019038/E Data: 27/10/2016 10:48
 Ufficio: Segreteria Generale
 Classifica:



ATTIVITA' LEG.VA
 REG. GEN. N. 362

27/10/16
 W. D'Amico

1901



Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL

25/10/2016

PROCESSO VERBALE


Oggetto :

Proposta al Consiglio Regionale del Disegno di Legge recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Corrado	MATERA	ASSENTE
10)	"	Sonia	PALMERI	ASSENTE
	Segretario	Mauro	FERRARA	

ATTIVITA' LEG.VA

GEN. N. 362



Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall' Ufficio competente e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che in attuazione dell'articolo 29, comma 1, dello Statuto regionale, occorre promuovere la semplificazione normativa e amministrativa, razionalizzando i procedimenti e le azioni di competenza della Regione Campania e rendendo più semplice e diretto il rapporto tra Amministrazione, cittadino, impresa;

CONSIDERATO che

- a. ai sensi della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21 (Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate e prive di efficacia), la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale uno o più disegni di legge per la semplificazione, il riassetto normativo e l'eventuale codificazione della disciplina legislativa di ogni settore o materia di competenza della Regione;
- b. in attuazione della suddetta normativa sono state emanate le leggi regionali n. 11 del 14 ottobre 2015 (legge di semplificazione per il 2015) e n. 22 dell'8 agosto 2016 (legge di semplificazione per il 2016);
- c. in continuità con quanto disposto dalle leggi regionali n. 11/2015 n. 22/2016, è stato predisposto un ulteriore disegno di legge recante disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale, accompagnato da una relazione illustrativa e dalle relazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 11/2015;
- d. in particolare sono proposti, con questo disegno di legge, all'approvazione dell'organo consiliare misure volte a razionalizzare, adeguare e semplificare alcune norme di legge regionale in coerenza con il dettato costituzionale, al fine di consentire una migliore e più efficace applicazione della normativa regionale;

RITENUTO di dover proporre al Consiglio regionale l'allegato disegno di legge, recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale", che, in uno alle relazioni illustrative, AIR e ATN, forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

SENTITO, per quanto di competenza, l'Ufficio legislativo;

VISTI

- a. il vigente Statuto regionale;
- b. la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21;
- c. la legge regionale 14 ottobre 2015 n. 11;
- d. la legge regionale 8 agosto 2016 n. 22;

PROPONGONO e la Giunta a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'allegato disegno di legge recante ""Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale", unitamente alla relazione illustrativa e alle relazioni AIR (analisi di impatto della regolamentazione) e ATN (analisi tecnico-normativo);
2. di trasmettere il presente atto al Consiglio Regionale per i seguiti di competenza, al Capo di Gabinetto, al Capo dell'Ufficio legislativo, ai Capi Dipartimento, ai responsabili delle Direzioni Generali e al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.590	del	25/10/2016	DIPART.	40	DIR. GEN./DIR. STAFF DIP.	1	UOD/STAFF DIR. GEN.	0
------------------	----------------	-----	------------	---------	----	---------------------------	---	---------------------	---

OGGETTO :

Proposta al Consiglio Regionale del Disegno di Legge recante "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale".

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>avv. Chianese Raffaele</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		_____	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA
DATA ADOZIONE	25/10/2016	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA
		26/10/2016


AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 362



Disegno di legge recante
“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”

Art. 1

(Disposizioni di razionalizzazione della normativa regionale)

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi: “6.bis. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, i comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio Civile, possono presentare istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni. 6.ter. Nei successivi cinque anni dalla efficacia della rinuncia di cui al comma 6 bis, i comuni non possono presentare nuovamente istanza ai sensi del comma 1.”.

2. Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale) le parole da “secondo” a “complessa” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 3 *sexies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.”

3. All'articolo 1 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013) apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “, nonché al personale regionale componente, in qualità di Presidente o segretario, delle commissioni di esame per corsi di formazione autofinanziati qualora le sedute di esame si tengano al di fuori dell'orario di lavoro.”;

b) al comma 82 sostituire le parole da “alle forze di polizia” a “pubblica sicurezza” con le parole “agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza” e aggiungere, infine, le seguenti parole: “Al fine di assicurare elevati livelli di sicurezza dei viaggiatori e del personale di bordo e delle infrastrutture del trasporto pubblico locale, la Regione è autorizzata a stipulare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale, definendo, altresì, le misure di valutazione e monitoraggio delle iniziative assunte.”

4. Alla legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 1 sostituire le parole “entro il 2020” con le seguenti “nei termini previsti dalle normative vigenti”;

b) all'articolo 12, sostituire il comma 5 con il seguente: “5. Non possono essere autorizzati l'avvio e l'ampliamento di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani in Campania non conformi al nuovo Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani e speciali.”.

5. Alla legge regionale 13 giugno 2016, n. 20 (Norme per l'applicazione pianificata del fuoco prescritto), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1. al comma 1, dopo le parole “dalla competente struttura della Giunta regionale” sono aggiunte le seguenti: “, salvo i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e le esclusioni di cui all'articolo 19, comma 1, della legge n. 241 del 1990”;

2. al comma 2, dopo le parole “senza necessità di ulteriori istanze o diffide” sono aggiunte le seguenti: “salva in ogni caso l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 19, comma 3, della legge n. 241/90.”;

3. al comma 6, le parole "le sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del Decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)" sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 19, comma 6, della legge n. 241 del 1990 e dagli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).";
- b) all'articolo 7, comma 1, prima delle parole "L'applicazione pianificata del fuoco prescritto" sono inserite le seguenti: "Fatto salvo, in ogni caso, quanto disposto dall'articolo 19, commi 1 e 3, della legge n. 241 del 1990,".
6. Alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati) sostituire il comma 3 dell'articolo 3 con il seguente: "3. La prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, è effettuata con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti."

Art. 2

(Disposizioni di semplificazione normativa e contenimento dei costi delle società partecipate)

1. Al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica regionale relativa alle società partecipate, in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dal Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale n. 221 del 4 novembre 2015, la Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, dispone la costituzione di un'unica società strumentale derivante dalla fusione c/o incorporazione tra le società a controllo regionale "Campania Ambiente e Servizi spa" e "SMA Campania spa", con modalità che consentano la continuità operativa e funzionale delle attività società coinvolte e la salvaguardia dei livelli occupazionali nel rispetto della normativa vigente.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, è nominato, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, il consiglio di amministrazione della società derivante dalla fusione o dall'incorporazione del nuovo soggetto. Gli amministratori del nuovo soggetto sono individuati nel rispetto della normativa vigente e dei principi di pubblicità e trasparenza, sulla base di comprovata esperienza e competenza.
3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 11 dell'articolo 4 della Legge Regionale 9 agosto 2012 n. 27.

Art. 3

(Disposizioni di adeguamento della normativa regionale)

1. In attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) l'alinea del comma 1 dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
- " 1. Le disposizioni della presente legge, in attuazione del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modifiche nella L. 21 gennaio 1994, n. 61 e della legge 28 giugno 2016, n. 132, sono finalizzate alla pianificazione, allo sviluppo e al potenziamento della tutela ambientale mediante i seguenti adempimenti:";
- b) al comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "successivo articolo 5" sono aggiunte le seguenti " , ed

è parte del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge n. 132 del 2016.”;

c) al comma 1 dell'articolo 5:

1. all'alinea dopo le parole “21 gennaio 1994, n. 61” sono aggiunte le seguenti “e all'articolo 7 della legge n. 132 del 2016”;
2. la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) cooperazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
3. dopo la lettera a) è inserita la seguente: “a-bis) attività istituzionali tecniche e di controllo necessarie a garantire il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all'articolo 9 della legge n. 132 del 2016, tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività, di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 132 del 2016”;

d) al comma 2 dell'articolo 5 dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:

- “f) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle acque;
- g) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio e delle costruzioni esistenti;
- h) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa realizzate o esistenti sul territorio;
- i) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;
- l) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito della difesa del suolo;
- m) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del suolo;
- n) attività di gestione ad esaurimento e completamento degli interventi programmati alla scadenza dei regimi commissariali per l'emergenza idrogeologica, per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque e dei fiumi Sarno.”;

e) il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: “1. Il Direttore generale dell'ARPAC è nominato tra soggetti di elevata professionalità e qualificata esperienza nel settore ambientale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dei requisiti previsti dall'articolo 8 della legge n. 132 del 2016.”;

f) il comma 2 dell'articolo 9 è abrogato.

2. L'Agenzia Regionale Campania per la Difesa del Suolo (ARCADIS), di cui all'articolo 5, comma 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8 è soppressa. L'ARPAC subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o occasionale o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla ricognizione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'ARCADIS nonché delle iniziative e dei progetti promossi o in corso di esecuzione e definisce le modalità di trasferimento delle stesse ad ARPAC. Con la medesima delibera, la Giunta regionale approva la pianta organica dell'ARPAC rideterminata sulla base delle nuove e ulteriori competenze attribuite all'Agenzia dalla presente legge e dispone il trasferimento in ARPAC o, in relazione alle specifiche competenze, all'amministrazione regionale o ad altri enti strumentali regionali, nel rispetto della normativa nazionale vigente in materia, del personale assunto in ARCADIS a tempo indeterminato mediante procedura ad evidenza pubblica.

4. Dalla entrata in vigore della delibera di cui al comma precedente, sono abrogati il comma 5, dell'articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 8; i commi 1 e 2 dell'articolo 33 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1; la legge regionale 8 agosto 2014, n. 19; i commi da 1 a 4 dell'articolo 23 della legge regionale 5 aprile 2016, n. 6.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

**Disegno di legge recante
“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge, proseguendo nell’ottica di semplificazione normativa avviata con la legge n. 11 del 2015 (Legge di semplificazione per il 2015) e proseguita con la legge n. 22 del 2016 (Legge di semplificazione per il 2016), è finalizzato ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali al fine di chiarirne la portata, conformarne i contenuti al quadro normativo nazionale costituzionale, superare i rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati dal Governo, semplificare il quadro giuridico di riferimento, introdurre ulteriori misure di razionalizzazione e contenimento dei costi delle società partecipate e delle agenzie regionali.

L’articolo 1 reca disposizioni di adeguamento e razionalizzazione normativa.

Il comma 1 modifica la legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 introducendo la previsione che i comuni, che abbiano ottenuto il trasferimento di funzioni di competenza in materia di genio civile, previsto dall’articolo 4 bis della legge regionale, possano rinunciare al medesimo trasferimento, motivandone adeguatamente la richiesta. Si dispone inoltre che i Comuni che si avvalgono della facoltà di rinuncia, non possano presentare nuovamente istanza nei successivi cinque anni.

Il comma 2 dispone modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 al fine di chiarire il quadro normativo di riferimento in materia di direttori di distretto, richiamando espressamente la norma nazionale di settore, di cui all’articolo 3 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il comma 3 introduce modifiche alla legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, in materia disciplina relativa alla partecipazione del personale regionale alle commissioni di esame per corsi di formazione auto finanziati, specificando che può essere riconosciuto un compenso esclusivamente nel caso in cui le sedute di esame si tengano al di fuori dell’orario di lavoro e, in materia di sicurezza nell’ambito del trasporto pubblico locale, esplicitando la possibilità di prevedere oltre alle agevolazioni tariffarie, anche il riconoscimento della libera circolazione agli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza, secondo condizioni e modalità stabilite con intese.

Il comma 4 riformula gli articoli 6, comma 1, e 12, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2016, così come concordato con il Governo al fine di superare i rilievi formulati dai competenti ministeri e scongiurare l’impugnativa governativa.

Il comma 5 modifica gli articoli 6 e 7 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20, introducendo il ricorso alla disciplina in materia di vincoli ambientali e paesaggistici prevista dalla legge 241 del 1990, al fine di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

Il comma 6 introduce modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27, in materia di prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, da effettuarsi con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti, al fine di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale.

L’articolo 2 in coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e dal Piano operativo per la razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dispone la creazione di un unico nuovo ente strumentale economico derivante dalla fusione o dall’incorporazione delle società a controllo regionale in campo ambientale. La fusione o l’incorporazione tra le due società, oltre a comportare

risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione del quadro degli organi di governo e di controllo stimabili in circa 200.000 euro annui, mira a semplificare e razionalizzare le attività di programmazione, monitoraggio e controllo delle attività riconducibili al cd. Polo ambientale.

L'articolo 3 adegua le disposizioni regionali della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 istitutiva dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale a quanto previsto dalla legge 28 giugno 2016, n. 132 istitutiva del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente. Conseguentemente sono affidate ad ARPAC le funzioni svolte dall'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo e disciplinati i passaggi successivi relativi al subentro.

L'articolo 4 dispone l'entrata in vigore.

Dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SCHEDA AIR
ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

Disegno di Legge
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione</i>	<p>a) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate</p> <p>L'intervento normativo reca norme per la razionalizzazione della normativa regionale, l'adeguamento al quadro normativo nazionale e costituzionale. I settori interessati sono afferenti ad alcuni ambiti chiave del tessuto socio-economico regionale particolarmente sensibili, come sanità, tutela del paesaggio, rifiuti, ambiente. Sulla base delle previsioni delle norme vigenti, l'ordinamento attuale presenta alcune necessità di chiarificazione e revisione puntuale dal punto di vista tecnico-normativo per garantire l'armonia delle previsioni con il quadro statale e europeo.</p> <p>b) Indicazione degli obiettivi perseguiti con l'intervento normativo</p> <p>L'intervento normativo è finalizzato ad adeguare e razionalizzare alcune disposizioni normative regionali al fine di chiarirne la portata, conformarne i contenuti al quadro costituzionale, superare i rilievi di illegittimità costituzionale evidenziati dal Governo, semplificare il quadro giuridico di riferimento.</p> <p>c) Descrizione degli indicatori che consentono di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR</p> <p>Il monitoraggio ex post dell'effettiva realizzazione degli scopi intrinseci delle disposizioni previste dall'intervento normativo avverrà attraverso l'utilizzo di indicatori quantitativi. Tale verifica potrà avvenire attraverso la misurazione di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) numero di istanza motivata di rinuncia al trasferimento di funzioni presentate dai Comuni; 3) efficientamento della partecipazione del personale regionale alle commissioni di esame per corsi di formazione auto finanziati; 4) numero di intese stipulate per la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza; 5) numero di nuovi impianti di trattamento termico per i rifiuti solidi urbani; 6) numero di prescrizioni di farmaci cannabinoidi; 7) risparmio conseguito dalla fusione delle società controllate; 8) riduzione e semplificazione dei processi nel cd “Polo ambientale”. <p>d) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio</p> <p>Beneficiari delle nuove disposizioni sono in primo luogo i cittadini e, in secondo luogo, gli operatori dei settori sanità, ambiente, formazione e rifiuti, che potranno godere di un quadro giuridico più razionale e</p>

	semplificato.
<i>Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento</i>	Lo schema di intervento normativo, vista la sua natura tecnica di razionalizzazione della normativa vigente e di adeguamento della normativa regionale ad obblighi di norme nazionali non sindacabili a livello regionale, non ha visto l'espletamento di audizioni dei portatori di interesse.
<i>Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)</i>	<p>L'attuale quadro normativo risulta non essere pienamente corrispondente al quadro costituzionale, come rilevato dal Governo per quanto concerne le norme di cui è prevista la modificazione della legge regionale n. 14 del 2016, della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20e della legge regionale 8 agosto 2016, n. 27.</p> <p>L'opzione zero, ovvero il caso in cui non si persegua la semplificazione del quadro giuridico, potrebbe determinare potenziali situazioni di contenzioso con il Governo e comportare che la Regione soccomba nei casi di contenzioso già in essere.</p>
<i>Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio</i>	Non è possibile attivare opzioni alternative all'intervento normativo in quanto l'armonizzazione dell'ordinamento può procedere solo attraverso la modifica o l'integrazione attraverso una fonte normativa del medesimo livello.
<i>Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI</i>	<p>a) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta per i destinatari diretti e indiretti</p> <p>L'opzione proposta è volta a rafforzare in ambito regionale i processi di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento in maniera tale da rendere la normativa regionale più comprensibile e aderente al quadro multilivello.</p> <p>b) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese</p> <p>Le misure di semplificazione e razionalizzazione indicate dall'intervento normativo hanno effetti indiretti sulle imprese, poiché semplificano e chiariscono il quadro giuridico di riferimento.</p> <p>c) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque tipologia di adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni, comunicazioni e documenti alla pubblica amministrazione</p> <p>Non si prevedono ulteriori oneri informativi a carico di cittadini e imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, rispetto a quanto già previsto allo stato vigente.</p>
<i>Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale, nonché sulle politiche giovanili</i>	L'opzione prescelta è coerente e compatibile con il corretto funzionamento del mercato e non incide negativamente sulla libera concorrenza delle imprese, sia a livello locale e nazionale sia a livello internazionale, né sull'accesso dei giovani alle eventualità di impiego o di interrelazione con gli operatori dei settori oggetto dell'intervento normativo.

<p><i>Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione</i></p>	<p>a) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio Sono responsabili dell'attuazione delle disposizioni previste dall'intervento normativo la Giunta Regionale intesa quale organo di governo politico regionale e le strutture amministrative competenti.</p> <p>b) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento Non sono previste particolari azioni per la pubblicità e l'informazione dell'intervento oltre alla pubblicazione sul BURC.</p> <p>c) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio Il monitoraggio dell'attuazione e degli effetti determinati dall'intervento regolatorio potranno essere implementati nell'ambito dell'ordinaria attività effettuata dalle strutture amministrative regionali competenti, nonché dal Consiglio Regionale per ciò che concerne l'adeguatezza degli strumenti normativi adottati rispetto agli obiettivi del provvedimento.</p> <p>d) Meccanismi previsti per la revisione dell'intervento regolatorio Gli interventi che si renderanno necessari per integrare l'impianto normativo potranno essere realizzati attraverso successive modificazioni normative o, nei casi in cui è previsto, attraverso una regolamentazione di dettaglio demandata ad atti della Giunta regionale.</p>
<p><i>Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea</i></p>	<p>L'intervento normativo non recepisce norme comunitarie anche se, in materia di rifiuti, il comma 4 dell'articolo 1 opera all'attuale ordinamento modificazioni opportune ad uniformare l'ordinamento regionale alle norme di attuazione nazionale delle previsioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.</p>

SCHEDA ATN
ANALISI TECNICO NORMATIVA

Disegno di Legge
**“Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento
e semplificazione della normativa regionale”**

<u>SEZIONI</u>	<u>CONTENUTI</u>
<i>1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione Europea e con l'ordinamento internazionale</i>	<p>Non sono stati ravvisati profili di contrasto con l'ordinamento comunitario e internazionale.</p> <p>L'intervento normativo si pone in linea con la normativa vigente. In particolare, in materia di rifiuti si segnala come le modificazioni siano opportune ad uniformare l'ordinamento regionale alle previsioni della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008.</p>
<i>2) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e con il quadro normativo nazionale</i>	<p>L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali, ponendosi in conformità con le disposizioni dell'articolo 117 della Costituzione.</p> <p>Per quanto concerne il quadro normativo nazionale, in relazione alle misure relative alla sanità il provvedimento si conforma alle previsioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e alla normativa vigente e alle direttive statali in materia di prescrizioni di farmaci cannabinoidi; in relazione alla materia attinente alla tutela dei beni ambientale e paesaggistici, si fa riferimento alla disciplina prevista dalla legge 241 del 1990; in relazione alla materia societaria, si fa riferimento decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si adegua infine il quadro normativo regionale alla legge 28 giugno 2016, n. 132.</p>
<i>3) Analisi della compatibilità dell'intervento con lo Statuto regionale</i>	<p>L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, attuandone gli articoli 29 e 64, proseguendo nell'ottica di semplificazione normativa avviata con la legge regionale n. 11/2015.</p>
<i>4) Incidenza e coordinamento delle norme proposte con le leggi e i regolamenti vigenti delle Regioni e degli enti locali</i>	<p>L'intervento normativo si propone di chiarire e precisare, attraverso modificazioni esplicite e puntuali, norme contenute nei seguenti dispositivi: legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio sanitario regionale); legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania- Legge finanziaria regionale 2013); legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti); legge regionale 8 agosto 2016, n. 27 (Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalità terapeutiche nell'ambito del servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati); legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della</p>

	Campania).
5) <i>Verifica del possibile utilizzo di strumenti di semplificazione normativa</i>	<p>L'intervento normativo prevede misure finalizzate ad adeguare e razionalizzare disposizioni normative regionali per chiarire l'attuale quadro normativo e semplificare il quadro giuridico di riferimento, attraverso lo strumento della novella legislativa.</p> <p>L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.</p>
6) <i>Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter</i>	<p>Nella presente legislatura non sono presenti interventi normativi di iniziativa della Giunta o dei consiglieri regionali su materia analoga aventi le medesime finalità.</p>
7) <i>Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto</i>	<p>L'opzione di non intervento potrebbe causare eventuali situazioni di contenzioso costituzionale. A tal fine si segnala che il comma 4 dell'articolo 1, che riformula gli articoli 6, comma 1, e 12, comma 5, della legge regionale n. 14 del 2016, è stato concordato dagli uffici competenti con il Governo al fine di superare i rilievi formulati dai competenti ministeri sull'attuale norma e scongiurarne l'impugnativa governativa.</p> <p>Similmente, il comma 5 dell'articolo 1, che modifica gli articoli 6 e 7 della legge regionale 13 giugno 2016, n. 20, introducendo il ricorso alla disciplina in materia di vincoli ambientali e paesaggistici prevista dalla legge 241 del 1990, è finalizzato conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere nel giudizio instaurato dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale, così come allo stesso modo, il successivo comma 6 dell'articolo 1, introducendo modifiche alla legge regionale 8 agosto 2016, n. 27, in materia di prescrizione dei farmaci cannabinoidi, a carico del SSR, da effettuarsi con ricetta da rinnovare volta per volta nel rispetto della normativa e delle direttive statali vigenti.</p>
8) <i>Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi</i>	<p>L'intervento normativo prevede alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 la possibilità per la Regione di stipulare, nei limiti delle disponibilità di bilancio, accordi, intese, protocolli per assicurare la libera circolazione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza nell'ambito del trasporto pubblico regionale.</p> <p>L'articolo 2 prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per l'autorizzazione di un unico nuovo ente strumentale economico derivante dalla fusione o incorporazione delle società a controllo regionale in campo ambientale.</p> <p>Il comma 3 dell'articolo 3 prevede l'adozione di una delibera di Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, finalizzata alla ricognizione delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie dell'ARCADIS e al conseguente trasferimento in ARPAC o, in relazione alle specifiche competenze, all'amministrazione regionale o ad altri enti strumentali regionali, del personale assunto in ARCADIS a tempo indeterminato mediante procedura ad evidenza pubblica.</p>

9) *Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici*

L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale ma, anzi, produce un risparmio derivante dalla riduzione degli organi di governo delle società e agenzie che vengono fuse o incorporate o ridefinite.

